

COMUNE DI BRUSCIA NO
PROVINCIA DI NAPOLI
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' ARMAMENTO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE

(Legge 7 marzo 1986, **n.** 65 - D.M. 4 marzo 1987, n. 145)

INDICE

CAPO I **GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Art.1 - Disposizioni generali**
- Art.2 - Tipo delle armi in dotazione**
- Art.3 - Acquisto delle armi e munizionamento**

CAPO II **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA**

- Art.4 - Servizi svolti con armi**
- Art.5 - Assegnazione dell'arma**
- Art.6 - Modalità di porto dell'arma**
- Art.7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza**
- Art.8 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

CAPO III **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Art.9 - Prelevamento e versamento dell'arma**
- Art.10 - Doveri dell'assegnatario**
- Art.11- Custodia delle armi**
- Art.12 - Armadi metallici**
- Art.13 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**
- Art.14 - Sostituzione delle munizioni**
- Art.15 - Doveri del consegnatario delle armi**

CAPO IV **ADDESTRAMENTO**

- Art.16 - Addestramento al tiro**
- Art.17 - Porto d' armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

CAPO V **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 18 - Norme integrative**
- Art.19 Entrata in vigore**

CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1
Disposizioni generali

Ai sensi dell' art 2 del D. M 4 marzo 1987, n. 145, l' armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2
Tipo delle armi in dotazione

L' arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P. S., è la pistola a funzionamento semiautomatico Beretta di cal. 9/C -mod.84/FS per il personale maschile e cal. 6,35 mod.950 per il personale femminile.

ART. 3
Acquisto delle armi e munizionamento

L'acquisto delle armi di cui al precedente art.2 e relativo munizionamento è determinato, nel numero, dal Sindaco ai sensi dell'art.3 del Regolamento approvato con D. M. 4/3/87 n. 145, sarà disposto con deliberazione di Giunta Municipale.

Copia della fattura di acquisto, dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art.12, sarà allo stesso allegata.

il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art.38 del T. U. della Legge di P. S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Municipale all' Ufficio locale di P. S.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL' ARMA

ART. 4

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, Urbana, Rurale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai Regolamenti, sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. con l'arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art.3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

ART. 5

Assegnazione dell'arma

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P. S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Napoli ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se'.

Il provvedimento di assegnazione dell'arma e del munizionamento in via continuativa deve contenere:

- a) Generalità dell'assegnatario;
- b) Estremi del provvedimento Prefettizio di Conferimento della qualità di Agente di P. S.;
- c) Descrizione dell'arma (tipo e marca, modello, calibro e matricola);
- d) Descrizione del munizionamento e numero di cartucce.

Della consegna dell'arma è fatta annotazione in calce al provvedimento di cui sopra, sottoscritta sia dall'assegnatario che dal consegnatario.

Il provvedimento di assegnazione occasionale, deve contenere oltre i dati di cui sopra, anche il servizio da espletare e la durata di esso, nonché l'obbligo di riconsegna a servizio ultimato. Al momento di ricevere in dotazione le armi e il munizionamento, gli addetti dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al successivo art.12.

Nello stesso registro va annotato il versamento dell'arma e del munizionamento allorquando si

Verificano le seguenti condizioni:

- a) Cessazione del rapporto di lavoro;
- b) Revoca del provvedimento di assegnazione continuativa, per mancanza di uno dei requisiti che lo determinano;
- c) Tutte le volte che sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

ART. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio Comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell' art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65, - l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. il Comandante - Responsabile del Servizio, può portare l' arma in modo non visibile, anche quando indossa l' uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P. S, sono svolti con l' arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P. S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8
Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell' art. 4 della legge 8 marzo 1986, n.65, che lo stesso sia svolto con armi

Il Sindaco comunica al Prefetto di Napoli ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9
Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub - consegnatario previa annotazione - del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro

di cui al successivo art.12. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub - consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l' assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P. S.-, all' atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Napoli.

Della riconsegna dell' arma deve essere data immediata comunicazione all' ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l' arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

ART. 10

Doveri dell' assegnatario

L' addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l' arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell' arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) Fare immediata denuncia dell' arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell' Art. 38 del T. U. della legge di P.S. all' Ufficio locale di P. S. (se questo manca al Comando dei Carabinieri);
- c) Custodire diligentemente l' arma nell' interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia,
- d) Segnalare immediatamente al Comandante- Responsabile del servizio., ogni inconveniente relativo al funzionamento dell' arma stessa e delle munizioni;
- f) Mantenere l' addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- g) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento e di furto dell' arma o di parti di essa e delle munizioni, all' Ufficio locale di P. S. o, in mancanza al Comando dei Carabinieri.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla Polizia Municipale cui è assegnata l'

arma in via continuativa come previsto dal precedente art. 8, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) L' arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell' assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) In mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

ART. 11 **Custodia delle armi**

Le armi non assegnate, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serrature di sicurezza o a combinazione, collocati nell' Ufficio del Comandante - Responsabile del servizio.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte in caso di sua assenza o di impedimento, dal Sub - consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di P. S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell' art.20 della legge 18 aprile 1965, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifica di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell' ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 12 **Armadi metallici**

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dall' orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del

Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell' Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate da Questore di Napoli.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante - Responsabile del servizio.

Il consegnatario è dotato altresì di registri e pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante - Responsabile del servizio, per:

- le ispezioni. settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

ART. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L' accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante - Responsabile del servizio, al consegnatario e sub - consegnatario.

L' accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del Comandante - Responsabile del servizio.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All' ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 14

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo di Polizia Municipale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, ai gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all' apposito servizio artificieri dell' Esercito.

ART. 15

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all' art 11, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l' effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante - Responsabile del servizio, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l'organizzazione e l' esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonche' per l' esecuzione delle ispezioni e allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

ART. 16

Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P. S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P. S., al tiroassegno Nazionale, Sezione di Napoli o C/Stabia, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/5/1982, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato su proposta del Comandante - Responsabile del servizio di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto di Napoli.

E' facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di P. S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

ART. 17

Porto d' armi per la frequenza dei Poligoni di tiro a segno

Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, gli appartenenti al Corpo di **Polizia Municipale, per effettuare le esercitazioni al tiro sono autorizzati a portare 1' arma in** dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza, fino alla sede del

poligono e **viceversa**.

La disposizione di servizio deve essere comunicata al Prefetto dai Sindaco, almeno sette giorni **prima**.

Il Prefetto può chiedere la sospensione dei tiri per motivi di Ordine Pubblico.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART.18

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n.65, del D.M. 4 MARZO 1987, N.145, della Legge 18.4.75, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART.19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva, ed è comunicato al Prefetto di Napoli ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.